

30 MINUTI CON **L'ESPERTO**

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI E APPROFONDIMENTI INERENTI IL RENDICONTO DI GESTIONE 2025

**Relatore: Gianluca Visconti – ex
Responsabile finanziario Enti locali**

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI : FINALITA' ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL RENDICONTO DI GESTIONE

L'operazione di “riaccertamento” dei residui è **finalizzata a verificare la sostenibilità a rendiconto dei residui attivi e passivi**, le loro caratteristiche ed anche (talvolta) la corretta imputazione a bilancio (non così scontata!) ed è regolamentata dall' [art. 228 del Testo Unico degli Enti Locali](#).

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Il comma 3 del citato art. 228 del TUEL , infatti, testualmente recita:

- “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale **provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio**, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

La sessione di formazione di oggi, stante l’urgenza di attivare presso gli enti le procedure di gestione contabile che porteranno alla redazione del rendiconto 2025, tratterà questo argomento.

Si cercherà nel breve di evidenziare come sempre criticità ed opportunità, con un minimo riferimento normativo cui fare riferimento e suggerimenti operativi da adottare nella gestione del quotidiano.

NELLO SPECIFICO IL D.Lgs 118/2011 E SMI COSA PREVEDEVA ?

l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, disponeva e dispone tutt'ora che: “ **Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria**, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;...omissis... **“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili”**.

LEGGERE I PRINCIPI CONTABILI NOTIAMO UN'ALTRA FASE CHE PRECEDE IL RIACCERTAMENTO

Il principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 punto 9.1 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. prevede espressamente che: **“in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza**, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, **una ricognizione** dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

Come conseguenza dell'attività la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) I debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione ;
- f) i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile

RICOGNIZIONE E RIACCERTAMENTO ...DUE FASI DISTINTE SEPPURE LEGATE TRA LORO – RICOGNIZIONE

L'attività di « Ricognizione» è svolta dai **Responsabili dei servizi/aree, affidatari dei budget di entrata e spesa**, secondo l'organizzazione del P.E.G.

Quindi....i Responsabili delle entrate e spese assegnate, nonché dei residui passivi ed attivi ad esse collegate, devono analizzare le risultanze della gestione di competenza e a residui delle annualità precedenti ed intervenire in applicazione del citato Art. 228 del TUEL (Slide precedenti).

Formalmente l'operazione avviene con singoli ed autonomi provvedimenti di ricognizione (determina o comunicazione formale ed allegati....dipende da come lo si è formalizzato nel regolamento di contabilità).

RIACCERTAMENTO

Il provvedimento complessivo di « riaccertamento» è in capo all' Organo Esecutivo (Giunta) .

Lo stesso acquisisce e riunisce in un unico atto (Delibera della Giunta Comunale) i risultato dell'intera attività definendo ed approvando l'elenco analitico dei residui attivi e passivi mantenuti sul Conto del Bilancio .

Nello stesso atto vengono individuati (se redatto con responsabilità e trasparenza) l' elenco dei maggiori e minori RR.AA. e RR.PP. L'elenco delle maggiori e minori entrate , l'elenco dei RR.AA. Oggetto di stralcio (e vedremo in seguito cosa si intende per «stralcio») . L'elenco delle spese aventi diversa esigibilità e quindi oggetto di gestione in F.P.V. e correlato fondo in entrata. Eventuali entrate e spese « reiscritte» per effetto di diversa esigibilità.

Con il medesimo atto (o talvolta atto separato) va da sé che per gestire la diversa esigibilità sarà necessario approvare una « variazione di bilancio che assesti questa nuova realtà e la trasferisca sulla contabilità nell'annualità di competenza (nel caso nostro 2026)

IMPORTANZA DELL'ATTIVITA' DI RIACCERTAMENTO

Sul corretto riaccertamento dei residui si **gioca buona parte dell'attendibilità del rendiconto** e sulla ragionevolezza e veridicità del risultato di amministrazione .

Questo è il motivo per cui la riforma della contabilità armonizzata ha modificato in maniera determinante l'istituto dedicando, a tale fattispecie nel **principio contabile 4/2, il capitolo n. 9**, costantemente aggiornato, che racchiude sia la normativa afferente alla rilevazione della gestione dei residui che quella relativa alle modalità di determinazione del risultato d'amministrazione. Inutile ricordare come su questa complessa operazione l'organo di revisione sia chiamato ad esprimere un "parere" e possa essere (dovrebbe) determinante a garantire il corretto processo di valutazione dei residui

POSTULATI/PRINCIPI GENERALI.....COSI' PER NON DIMENTICARE

- 1. Principio dell'annualità
- 2. Principio dell'unità
- 3. Principio dell'universalità
- 4. Principio dell'integrità
- 5. **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità**
- 6. Principio della significatività e rilevanza
- 7. Principio della flessibilità
- 8. Principio della congruità
- 9. **Principio della prudenza**
- 10. **Principio della coerenza**
- 11. Principio della continuità e della costanza
- 12. **Principio della comparabilità e della verificabilità**
- 13. Principio della neutralità
- 14. Principio della pubblicità
- 15. **Principio dell'equilibrio di bilancio**
- 16. **Principio della competenza finanziaria**
- 17. Principio della competenza economica
- 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

PRIMA DI INZIARE LA RICOGNIZIONE...E' NECESSARIO AVERE CHIARO IL CONCETTO DI COMPETENZA FINANZIARIA

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da **obbligazioni giuridicamente perfezionate** (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione. Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, **imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza**. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

UN RICHIAMO ALLA DEFINIZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

UN RICHIAMO ALLA DEFINIZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

L'impegno costituisce (Art. 183 del TUEL) la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

In contrapposizione all'accertamento l'impegno costituisce la fase della spesa attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del debito;
- b) il titolo giuridico che supporta il debito;
- c) l'individuazione del soggetto creditore;
- d) l'ammontare del debito;
- e) la relativa scadenza.

L'impegno di spesa presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del debito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione ed in funzione del rapporto contrattuale instaurato o altra tipologia di atto che determini un impegno finanziario per l'amministrazione.

L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del debito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

L'impegno di spesa è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione passiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il debito.

RAGIONAMENTI E VERIFICHE PER UN CORRETTO RIACCERTAMENTO

Ricordo ai colleghi che state lavorando su una situazione già chiusa e state operando di fatto come vi trovaste al 31.12. dell'anno precedente (2025) .

E....quando iniziate ad affrontare il riaccertamento..... è opportuno che abbiate già effettuato una bonifica e parificazione dati con il Conto del tesoriere (cassa) , la quadratura della verifica cassa al 31.12.2025, un SIOPE riallineato!!!

Il primo approccio deve consentire all'operatore di stabilire se al 31.12 c'erano tutti gli elementi per considerare certo/liquido/esigibile il credito oppure il debito in questione come appena visto nelle slide precedenti .

VERIFICHE SULLE ENTRATE : RAGIONAMENTI FUNZIONALI A DETERMINARE UN RESIDUO ATTIVO

Al 31.12. il credito in questione **era veramente un “ credito esigibile” ?**.

Es. Ho a mie mani documentazione, un titolo giuridico, una pezza che comprovi l'esistenza e l'esigibilità corretta del credito al termine dell'esercizio ?

Al netto delle entrate che per normativa e per scelta l'ente gestisce dove è consentito per cassa (Esempio per Enti locali - Add. Comunale IRPEF - versamenti spontanei IMU – rimborsi spese da riscossione coattiva ed aggi) posso sostenere che il credito al 31.12 c'era effettivamente ?

Ho a disposizione liste di carico aggiornate che mi consentano di mantenere un accertamento di entrata su n. posizioni debitorie non evase al 31.12. (elenchi dovuto contribuenti – elenchi accertamenti) ?

Relativamente all'attività di accertamento tributario ho avvisi di accertamento notificati, i cui termini di impugnazione sono scaduti e quindi sono esecutivi e non sono pervenute memorie difensive, ricorsi al Giudice Tributario o quant'altro che possa determinare effetti interruttivi o sospensivi del potenziale credito ?

Tutte domande da porsi in fase di ricognizione

VERIFICHE SULLE SPESE : RAGIONAMENTI FUNZIONALI A DETERMINARE UN RESIDUO PASSIVO

Ragionamenti e verifiche in capo all'ufficio finanziario/responsabili dei servizi

- al 31.12. È STATA effettuata la fornitura del bene/lavoro/servizio? Se SÌ allora è nato il debito verso l'affidatario del servizio e pertanto, se non già pagato entro il 31.12. avremo un residuo passivo nell'esercizio $n + 1$.

In questo caso sotto un aspetto tecnico delle fasi della spesa è una spesa formalmente e sostanzialmente oggetto di liquidazione.

- al 31.12. NON È STATA effettuata la fornitura del bene/lavoro/servizio? Allora non è nato il debito verso l'affidatario e pertanto, NON avremo un residuo passivo nell'esercizio $n + 1$ e si possono verificare le due condizioni che vediamo nella slide successiva.

VERIFICHE SULLE SPESE : RAGIONAMENTI FUNZIONALI A DETERMINARE UN RESIDUO PASSIVO

Le risorse impegnate sono legate ad un' affidamento di fornitura/lavoro/servizio che non è avvenuta per svariati motivi entro il 31.12. a.p. ma che verrà effettuata ora nel 2026 (es) e che pertanto il debito dell'ente verso il fornitore prenderà forma appunto nel 2026. Questo è un chiaro caso **di diversa esigibilità**. Quindi si procederà con slittamento dell'esigibilità sul 2026 spostando tale spesa in F.P.V. finanziata da apposito fondo in entrata

VERIFICHE SULLE SPESE : RAGIONAMENTI FUNZIONALI A DETERMINARE UN RESIDUO PASSIVO

Le risorse impegnate nell' esercizio precedente sono legate ad un' affidamento di fornitura/lavoro/servizio che non è avvenuto per intero entro il 31.12. a.p. e che non avverrà più successivamente nel 2026 oppure la fornitura e la conseguente spesa sono risultate di minore entità .

In questo caso si verrà a creare una economia sulla spesa o sul residuo passivo a.p.. L'economia (lo vedremo dopo) **confluirà a determinare avanzo di amministrazione .**

CONDIZIONI CHE DETERMINANO IL FORMARSI DEL F.P.V.

Al 31.12. dell'anno n (2025) non è stata effettuata la fornitura del bene/servizio/lavoro rispetto all'affidamento realizzato ed all'impegno di spesa conseguente iscritto a bilancio interamente finanziato nell'anno n (2025)?

- se non esistevano clausole contrattuali diverse che facessero decadere l'impegno alla fornitura e qualora non si sia già provveduto entro il termine dell'esercizio a spostare l'esigibilità del debito con opportuna variazione di esigibilità ora in fase di riaccertamento si provvederà a mantenere il debito spostandolo di esigibilità **differita al 2026 costituendo FPV**
- Nel caso in cui anche l'entrata che finanziava la spesa di riferimento abbia anch'essa esigibilità differita si provvederà alla **reiscrizione contestuale sia dell'entrata che della spesa senza determinare F.P.V.**

CASISTICHE E SITUAZIONI CHE DETERMINANO F.P.V. DI PARTE CORRENTE

Le casistiche in cui la spesa corrente presenta una diversa esigibilità e quindi viene gestita con F.P.V. di parte corrente sono abbastanza circoscritte dai principi contabili ed indicativamente sono le seguenti:

- 1 . Salario accessorio per tutte quelle voci che sono legate ad una valutazione e ad una determinazione del dovuto e ad una chiara individuazione dei creditori che avverrà nel 2026
2. Incarichi legali (anche tributari) la cui attività è in atto e quindi con un giudizio in corso non concluso
3. Spese per forniture beni/servizi/lavori non avvenute entro il 31.12 e finanziate da entrate vincolate
4. Spese per forniture beni/servizi/lavori non avvenute entro il 31.12. , finanziate da entrate proprie, a causa di sopraggiunti motivi che ne hanno impedito o rinviato l'esecuzione, ossia sopravvenute situazioni che ne hanno impedito l'esigibilità entro il 31.12. che dovranno essere adeguatamente motivate dai Responsabili affidatari dei servizi e titolari della spesa (Ricognizione e/o riaccertamento)

F.P.V. E SPESA DI INVESTIMENTO

Arconet aveva pubblicato già nel 2023 la FAQ n. 53 che faceva chiarezza sulle modalità di conservazione delle risorse accantonate in caso di opere pubbliche non ancora impegnate.

Il nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) articola la progettazione in materia di lavori pubblici secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e il progetto esecutivo; eliminando quindi la fase di progettazione definitiva. Considerato che il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente di fatto al vecchio progetto definitivo, in attesa dell'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria-Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, **si ritiene che l'avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consenta la conservazione del FPV., in quanto corrisponde alla sostanziale applicazione del principio contabile.**

Ora i principi contabili sono adeguati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera.

F.P.V. E SPESA DI INVESTIMENTO

Per quest'ultimo aspetto la regola dell'“impegno immediato” nell'affidamento diretto, previsto dal principio contabile par. 5.3.14, secondo il quale “gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre”, non è abrogato, ma la sua lettura deve essere coordinata con la nuova disciplina Fpv: non si può più ritenere obbligatorio l'impegno immediato nell'affidamento diretto.

In ogni caso è necessario che l'intervento sia inserito nel ciclo programmatico dell'ente. Ciò significa che, prima ancora della progettazione, l'investimento deve essere:

- previsto nel Documento unico di programmazione (Dup),
- declinato negli strumenti gestionali (Piao/Peg),
- corredato dalla relativa copertura finanziaria e dai cronoprogrammi di spesa.

Da qui discende un effetto essenziale per l'operatività dell'Fpv: solo gli interventi oggetto di programmazione possono legittimamente accedere al meccanismo di conservazione, altrimenti le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione.

Un aspetto da analizzare riguarda il fatto che il comma 660 si riferisce a “spese di investimento”; sono tali oltre ai lavori pubblici anche: acquisti di beni durevoli, acquisizioni di attrezzature e impianti, sistemi informatici, arredi e dotazioni strumentali, eccetera. Per questi investimenti, se di modesto importo, l'affidamento diretto avviene senza la redazione di un Pfte in senso formale.

NOVITA' F.P.V. OPERE VALORE INFERIORE AI 150.000,00 EURO

La legge 199/2025 (legge di bilancio 2026 – Art. 1 comma 660) è intervenuta sul principio contabile applicato 4/2, modificando il paragrafo 5.4.9 dell'allegato al Dlgs 118/2011. La novella consente la conservazione nel fondo pluriennale vincolato (Fpv) delle risorse destinate a investimenti non ancora impegnate, purché riferite a contratti sottosoglia, ai sensi dell'articolo 50 del Dlgs 36/2023, e quando ricorrano due condizioni cumulative:

1. integrale accertamento delle entrate di copertura;
2. completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e affidamento formale della progettazione esecutiva.

QUAL'ERA L'OBIETTIVO DELLA MODIFICA CHIESTA ORMAI DA ANNI ?

La modifica normativa consente quindi agli enti:

- di accantonare nel Fpv risorse destinate a investimenti da affidare sottosoglia (affidamento diretto incluso), anche se non impegnate, a condizione che ricorrano i presupposti progettuali e programmatori;
- di preservarle nel rendiconto se rispettate le condizioni;
- di evitare che i mancati impegni confluiscano automaticamente nel risultato di amministrazione.

Inoltre, è previsto che nel caso di mancata aggiudicazione, nell'esercizio successivo, delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo

CASI PARTICOLARI F.P.V. SPESE NON IMPEGNATE (1)

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti di lavoro pubblici che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

CASI PARTICOLARI F.P.V. SPESE NON IMPEGNATE (2)

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
 - nell'esercizio in cui è stata verificata la progettazione esecutiva destinata ad essere posta a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento ;
 - nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;
 - nell'esercizio in cui la procedura di affidamento della progettazione esecutiva è aggiudicata, ecc. Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
- e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

LA GESTIONE DEI RESIDUI – PARAGRAFO 9.1. PRINCIPI CONTABILI FINANZIARI - ALL. 4.2

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza (che non va confusa con **il non scrivere tutte le entrate** e gestire per cassa.....situazione che poi assume ben altri connotati in termini di rappresentazione dei dati di bilancio e responsabilità di gestione e va in **pieno conflitto con un altro principio contabile che il n. 12 ossia il principio della comparabilità e della verificabilità**) , tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, **una ricognizione** dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

APPLICANDO QUESTI PRINCIPI QUALI CASISTICHE SI PRESENTANO NELLA GESTIONE CONTABILE DELL' ENTRATA ?

Applicando correttamente i principi contabili e le regole di contabilità pubblica l'operatore dei « servizi finanziari», che ha la regia di tutta l'operazione, ma anche i singoli funzionari affidatari dei budget e responsabili di entrate e spese posso trovarsi a determinare le seguenti situazioni:

- RR.AA. Individuati, verificati, definiti e mantenuti nel conto del bilancio
- RR.AA. Stralciati
- Diseconomie nelle entrate su competenza e RR.AA a.p. dovute a « insussistenza» o « inesigibilità»
- Individuazione di maggiori entrate o sforamento RR.AA. Anni precedenti
- Reiscrizioni di entrata

APPLICANDO QUESTI PRINCIPI QUALI CASISTICHE SI PRESENTANO IN SPESA?

Applicando correttamente i principi contabili e le regole di contabilità pubblica l'operatore dei « servizi finanziari», che ha la regia di tutta l'operazione, ma anche i singoli funzionari affidatari dei budget e responsabili di entrate e spese posso trovarsi a determinare le seguenti situazioni:

- RR.PP. Individuati, verificati, definiti e mantenuti nel conto del bilancio
- RR.PP. cancellati dal Conto del bilancio con conseguente determinazione di economie a « insussistenza»
- Individuazione di minori spese e quindi economie sugli stanziamenti di competenza che confluiranno in avanzo
- Reiscrizioni di spesa
- Spese reimputate sulle annualità successive in quanto aventi diversa esigibilità, finanziate da entrate già verificatesi nell'annualità precedente e quindi completamente finanziate. Spesa in F.P.V. finanziata da corrispondente fondo F.P.V. in entrata

OPERAZIONE DI « STRALCIO » DEI RESIDUI

- “.....Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di **operare lo stralcio di tale credito** dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

CORRETTO SIGNIFICATO DEL TERMINE « STRALCIO »

Ritengo sia **necessario fare il punto sul termine stralcio**, partendo dal presupposto che **in alcuni casi è utilizzato in maniera impropria**.

L'istituto dello « stralcio » rappresenta una situazione particolare. I residui stralciati (termine contabile) sono quelli che pur avendo ancora gli elementi che ne determinano una potenziale « esigibilità » seppure remota per anzianità (Posizione Corte) e per altre valutazioni autonome escono dal Conto del Bilancio (stralciati) e vengono allocati nell'attivo dello Stato Patrimoniale nelle immobilizzazioni finanziarie e coperte da equivalente entità di Fondo Svalutazione Crediti nello Stato Patrimoniale passivo . I crediti stralciati a livello contabile (perché hanno certe caratteristiche !) sono evidenziati nel loro totale e nella loro evoluzione nel tempo rispetto all'esercizio precedente nel modello del FCDE allegato al rendiconto e sono contenuti in apposito allegato .

Diversamente il termine « stralcio » è usato in maniera impropria con l'intento di dire « **è un residuo da cancellare !!** » ma abbiamo visto che i residui si cancellano quando sono inesigibili o insussistenti e non per altri motivi.

MODELLO F.C.D.E. E CREDITI STRALCIATI

Il modello del FCDE termina con questo quadro riepilogativo che dovremmo conoscere tutti immagino:

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g)	(h)
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)	(l)
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		
TOTALE		

CONCETTO DI « RESIDUO INSUSSISTENTE »

Il concetto di « insussistenza » è molto diverso dal concetto di « inesigibilità » .

Uno stralcio delle varie delibere della Corte Conti è significativo a rappresentare le differenze e lo riporto testualmente «.....La cancellazione dei residui attivi al ricorrere dei presupposti è un'operazione necessaria, occorre però sottolineare che la stessa sottende, soprattutto qualora ingente, la sussistenza di gravi criticità nella gestione dei residui, laddove derivi dalla prescrizione dei crediti oppure da indebito o erroneo accertamento del credito».

Ecco che viene evidenziato il concetto di indebito o erroneo accertamento del credito dovuto a.....prescrizione, errore, sopravvalutazione.....tutti motivi che portano a certificare che il credito non esiste, non è supportato da un titolo e non possiede le caratteristiche base per essere tale (individuato il creditore, la scadenza, il titolo e l'entità monetaria

CONCETTO DI « INESIGIBILITA' »

La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito

CREDITI INESIGIBILI E CREDITI INSUSSISTENTI....ATTENZIONE A LIVELLO OPERATIVO

- Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere **adeguatamente motivato** attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.
- In ogni caso, **suggerimento operativo**, sfruttate al meglio le opportunità ed opzioni degli applicativi informativi di contabilità e **motivate le vostre scelte** sia rispetto all'inesigibilità (concetto e definizione che andrebbe affrontato correttamente) rispetto all'insussistenza, al mantenimento del debito e/o credito e rispetto alle motivazioni che ne determinano una esigibilità differita

CONDIZIONI CHE DETERMINANO ECONOMIE DI SPESA

Al 31.12. dell'anno (2025) la fornitura non è stata effettuata, in tutto oppure in parte, e quindi non c'è un debito verso il fornitore e non ci saranno slittamenti per l'esecuzione del servizio nell'annualità successiva, quindi contrattualmente era prevista la conclusione del servizio/fornitura nell'anno, senza deroghe.

Questo è il caso in cui non si determina nessun residuo passivo e la parte di spesa non effettuata si porta in economia . Economia che confluirà in avanzo di amministrazione . Avanzo di amministrazione che sarà vincolato o libero o destinato ad investimenti in funzione della natura contabile della corrispondente entrata che finanziava la spesa oppure in funzione di vincoli stabiliti dall'ente

NOZIONI UTILI ALLA GESTIONE E PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE POSIZIONI CORTE CONTI

Suggerimento operativo – Le Corti dei Conti nella loro fase di controllo tramite i questionari pongono giustamente sempre più attenzione sulla veridicità e sostenibilità sui dati di bilancio e di rendiconto e le note istruttorie sulle amministrazioni sono sempre più frequenti. Nella redazione del rendiconto, preceduta appunto dalla fase di riaccertamento serve porre particolare attenzione alla “anzianità” dei residui attivi e passivi, **perché l'anzianità è un elemento di giudizio e di analisi molto importante che da sola fa emergere sin da subito se sono in atto comportamenti virtuosi nella gestione delle entrate delle spese oppure no.**

Deve essere evidente a tutti che per quanto attiene i residui passivi, **se si è ragionato correttamente sulla natura della spesa e sull'esigibilità**, avremo in spesa residui praticamente solo dell'annualità precedente perché si presume che se al 31.12. il residuo sia stato mantenuto proprio a fronte di un debito esistente, lo stesso debito sarà oggetto di fatturazione e poi liquidazione/pagamento nel corso dell'anno, ma non oltre.

Il resto saranno economie o FPV

Attenzione!!! Residui di spesa mantenuti in contabilità per un tempo superiore all'anno devono avere una motivazione che li sostiene (contestazione-transazione-ricorso) altrimenti serve sollecitare il fornitore all'invio della fattura affinché non si incorra in situazioni di corresponsabilità per mancato versamento IVA.

Per contro **residui attivi “anziani”** sono la prova di procedure di sollecito/riscossione/riscossione cattiva non attivate o non performanti ed **alimentano forti dubbi sulla credibilità dei residui attivi** mantenuti a bilancio con il rischio che dietro a queste situazioni si celino potenziali disavanzi.

SEMPRE POSIZIONI CORTE CONTI

Partiamo dal presupposto che febbraio è «tempo di riaccertamento ordinario dei residui». E' questa un'attività centrale per la corretta determinazione del risultato d'esercizio sulla quale il faro della Magistratura contabile è sempre puntato. A farlo di recente è stata la Sezione regionale per il Veneto con **deliberazione n. 20/2025/PRSE**.

Nell'esaminare i questionari dell'organo di revisione di un comune essa ha evidenziato come “(...) il mantenimento nel rendiconto di residui attivi insussistenti o anche inesigibili è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio. Pertanto, è necessario che nell'ambito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, (...) venga svolta una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei residui attraverso un'azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario che deve coinvolgere tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare chiaramente le ragioni del mantenimento in bilancio delle poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio”. (**) L'assunto dei magistrati veneti offre vari spunti di riflessione.

In primo luogo è necessario motivare non tanto la cancellazione di un residuo attivo, bensì il suo mantenimento a bilancio. A tale conclusione erano già giunte **la Sezione Piemonte con deliberazione n. 80/2021/PRSP e la Sezione Lazio con deliberazione n. 28/2022/PRSP**. Fermo restando che la cancellazione dei residui attivi al ricorrere dei presupposti sia un'operazione necessaria, i magistrati veneti evidenziano come la stessa sottenda gravi criticità nella gestione dei residui, laddove sia fatta per importi elevati e/o derivi dalla prescrizione di crediti oppure dal loro indebito o erroneo accertamento. Non a caso dall'esame dei questionari dell'organo di revisione emergeva una bassa percentuale della riscossione delle entrate, un elevato ammontare di residui attivi eliminati, nonché il mantenimento di residui attivi con elevata anzianità. D'altra parte la scarsa capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio determina, a lungo andare, carenza di cassa a cui consegue, nel medio termine, la necessità di ricorrere all'istituto dell'anticipazione di tesoreria. Da qui l'invito a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione dei tributi, a non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o della decadenza, e a porre in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie verso i propri contribuenti. Il mantenimento di residui attivi insussistenti o inesigibili non coperti da un adeguato accantonamento a FCDE contribuisce inoltre a generare avanzi di amministrazione non veritieri.

In secondo luogo la Corte ricorda come quella del **riaccertamento dei residui di bilancio non sia un'attività di esclusiva competenza del responsabile finanziario**. Al contrario essa richiede un ruolo attivo e consapevole da parte dei singoli responsabili di servizio a cui i capitoli di entrata e di spesa sono affidati dalla giunta mediante il PEG. Non si assuma il ragioniere responsabilità che non sono sue, ma che spettano a ciascuno dirigente/titolare di incarico di EQ ciascuno per quanto di propria competenza.

() ATTENZIONE AL CONCETTO DI STRALCIO**

IL TUTTO SI TRADUCE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione dell'ente (lett. A del prospetto dell' Avanzo) è costituito dalla somma algebrica tra:

- a) fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno;
- **b) risultato della gestione dei residui (attivi- passivi);**
- c) tale risultato è indicato al netto del fondo pluriennale vincolato risultante al termine dell'esercizio.

Quindi è evidente come una non corretta determinazione e gestione dei residui e di conseguenza, per i residui attivi, una non corretta definizione del FCDE, determini avanzati di amministrazione “tecnici” ma molto rischiosi dal punto di vista della “spendibilità” a bilancio.

QUADRO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			0,00

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾		
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		
Fondo di garanzia debiti commerciali		
Fondo obiettivi di finanza pubblica		
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

PROVIAMO A PUNTUALIZZARE LE VARIE FASI ED I RISULTATI DELLA RICOGNIZIONE/RIACCERTAMENTO

Crediti di dubbia e difficile esazione. Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

ATTENZIONE AD APLICARE CORRETTE MODALITA' ED ATTENZIONE ALLE NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2026

La determinazione dell'accantonamento a titolo di FCDE in sede di rendiconto deve rispettare scrupolosamente la vigente disciplina contabile al fine di soddisfare l'esigenza, a fondamento dell'istituto, di garanzia sostanziale degli equilibri di bilancio, statici e dinamici, tutelando l'ente dal rischio di finanziare spese certe con entrate incerte (Corte conti, Sez. aut., del. n. 4/2015/INPR e n. 14/2017/INPR; Corte cost., sent. n. 250/2013): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 89/2025, depositata il 31 luglio 2025.

MODALITA' CONTEGGIO A RENDICONTO

Il principio contabile di competenza finanziaria potenziata All. 4/2 spiega i criteri da seguire per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto.

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si provvede:

- b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del Dlgs 118/2011;
- b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma
- b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

NOVITA' FCDE LEGGE DI BILANCIO 2026

La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), all'articolo 1 comma 659, introduce una novità nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per i comuni, premiando la capacità di riscossione recente con regole più flessibili. Questa modifica, da aggiornare negli schemi contabili entro il 31 marzo 2026, mira a incentivare l'efficienza gestionale degli enti locali.

La novità introdotta

- Il nuovo metodo consente ai comuni di calcolare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione basandosi sulla capacità di riscossione dell'ultimo rendiconto disponibile, anziché su medie pluriennali, a patto che emerga un miglioramento rispetto alla media del triennio precedente (incluso l'esercizio di riferimento). E inoltre richiesto l'attivazione formale di un progetto almeno triennale per rendere strutturale tale miglioramento, promuovendo azioni anti-evasione mirate. L'applicazione parte dall'assestamento del bilancio 2026-2028 (sui dati del rendiconto 2025) e diventa ordinaria per i bilanci 2027-2029 e successivi, con rideterminazione in corso d'anno se necessario.

Requisiti principali

- Il primo requisito è un miglioramento della capacità di riscossione nell'esercizio dell'ultimo rendiconto rispetto alla media del triennio precedente, che include l'esercizio di riferimento del rendiconto stesso; questo indicatore si basa sul rapporto tra incassi e accertamenti per tipologia di entrata. Il secondo requisito prevede l'attivazione formale di un progetto almeno triennale per rendere strutturale tale miglioramento, con focus su azioni anti-evasione e recupero crediti, da documentare adeguatamente.

Applicazione temporale

- L'opzione si applica dall'assestamento di bilancio 2026 (sui dati del rendiconto 2025) e per i bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, esclusa per assestamenti successivi, dove potrebbe tornare il metodo tradizionale. Non si applica al FCDE di rendiconto, che resta soggetto alle regole ordinarie del D.lgs 118/2011.

ATTENZIONE ALLE RISORSE CHE LIBERANO AVANZO ACCANTONATO A RENDICONTO PER EFFETTO MIGLIORIE ENTITA' FCDE

Partiamo da un presupposto di valore assoluto . L'applicazione di avanzo disponibile a copertura dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) può far venire meno la natura prudenziale di tale fondo e la specifica *“funzione di partita correttiva degli accertamenti in entrata che si presume di non incassare. L'applicazione di avanzo per tale partita potrebbe, viceversa, avere un effetto distorsivo della ratio della norma con cui è stata introdotta la previsione del fondo in questione”* (sez. contr. Abruzzo, delib. n. 78/2024/VSGF). Questo è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella deliberazione n. 81/2025, depositata il 31 luglio 2025. Ma.....Altra questione è invece utilizzare l'avanzo liberatosi in sede di rendiconto dalla riduzione di FCDE..

DETERMINAZIONE, RAPPRESENTAZIONE ED UTILIZZO AVANZO DA MINORE FCDE

Il paragrafo 3.3. All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi chiarisce che l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, **può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce**

L'art. 187 comma 2 lett. e) Tuel dispone che resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, **per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.**

Quindi in sede di approvazione del rendiconto è opportuno individuare la quota di FCDE liberatasi per effetto della riduzione dei residui attivi, per incasso e per stralcio, **e spostarla su una riga autonoma del modello A1 stesso rendiconto.** Dopo l'approvazione del rendiconto è possibile applicare avanzo così liberatosi sulla competenza dell'esercizio successivo, per la copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione.

CENNI SU FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI FINI RENDICONTO

Delibera n. 20/SEZAUT/2025/QMIG - Sezione delle Autonomie - del 15.10.2025
Interessante novità.

La Corte è intervenuta sul rispetto dei limiti di cui all'art. 1, co. 863, legge n. 145/2018 e possibilità di svincolo del fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC).

Viene asserito il seguente principio di diritto: «Il secondo periodo del comma 863 dell'art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall'articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione **è liberato, in sede di rendiconto, nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1**».

Potenzialmente, nel caso in cui si verifichi questa condizione, gli enti liberano risorse importanti.

CENNI SU DESTINAZIONE RISORSE FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Questa casistica fino al Rendiconto 2024 non era contemplata.

Gli accantonamenti effettuati a bilancio nel 2025 al Fondo obiettivi di finanza pubblica, contabilizzati apposito capitolo collocato in missione 20 del bilancio, non possono essere subito applicati al bilancio di previsione 2026-2028.

Saranno utilizzabili solo nel corso del 2026 tramite variazione di competenza consiliare successivamente all'approvazione del Rendiconto di gestione 2025.

Per gli enti in avanzo le somme confluiranno nella quota accantonata del risultato di amministrazione, vincolate a finanziare investimenti ed al contrario per quelli in disavanzo concorreranno all'aumento del recupero annuale.

Le risorse dovranno essere usate prioritariamente per la spesa in conto capitale, anche riducendo il ricorso a nuovi mutui e i relativi oneri di ammortamento.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

I nostri contatti:

SILVIA BUSSO

silvia.busso@dasein.it

ANDREA DUTTO

andrea.dutto@dasein.it